



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 189/10

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:

"Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 23/11/2016

### **Testo del Provvedimento**

Testo del provvedimento pag. 3

### **Normativa comunitaria**

Dichiarazione scritta del Parlamento Europeo n.1 del 12 aprile 2004 pag. 7

### **Normativa nazionale**

Costituzione art. 3 pag. 6

Legge 26 maggio 1970 n.381- art. 39 pag. 7

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 pag. 13

### **Normativa regionale**

Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35- art.7 pag. 15

### **Normativa comparata**

Legge Regione Toscana n. 100-98 pag. 17



*Consiglio regionale della Calabria*

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

SETTORE IV COMMISSIONE

data 22.11.2016

PRESA IN CARICO

firma Alvaro Savio

Reggio di Calabria, 22 novembre 2016

Consiglio Regionale della Calabria  
 PROTOCOLLO GENERALE  
 Prot. n. 46299 del 22.11.2016  
 Classificazione.....02.05.....

Cons. Domenico Bevacqua  
 Presidente IV Commissione consiliare  
 Assetto e utilizzazione del territorio e  
 protezione dell'ambiente

Cons. Giuseppe Aieta  
 Presidente II Commissione consiliare  
 Bilancio, Programmazione economica,  
 Attività produttive, Affari dell'Unione  
 Europea e relazioni con l'estero

e, p.c. Dott. Maurizio Priolo  
 Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla  
 Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo  
 Dirigente Area Assistenza Commissioni

Dott. Antonio Cortellaro  
 Dirigente Settore Legislativo

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 189/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale G. Graziano, recante: "Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)".


Si trasmette la proposta di legge n. 189/10<sup>^</sup>, assegnata nel merito a codesta Commissione ed alla II<sup>^</sup> per il parere finanziario.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE  
 (Avv. Maria Stefania Lauria)

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 189/10<sup>a</sup>

Consiglio Regionale della Calabria  
Il Segretario Questore

4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46171 del 21.11.2016Classificazione 02.05S.V.R.O.  
21.11.16

## PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35  
(Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

*Relazione illustrativa*

La seguente proposta di legge introduce integrazioni all'art. 7 della legge regionale n°35 del 31 dicembre 2015 recante : "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", al fine di estendere le disposizioni ivi contenute a categorie non menzionate dalla suddetta legge.

In particolare si vuole inserire nelle categorie aventi diritto ad agevolazioni sul trasporto pubblico le persone sorde ai sensi della legge n. 381/70, in quanto tali soggetti presentano una particolare forma di invalidità equiparabile alle altre categorie contenute nell'articolo 7 della l.r. 35/2015. L'art.1 comma 2 della Legge 381/70 definisce sordo "la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, dipendente da cause di guerra, di lavoro o servizio."

L'articolo 3 comma 2 della Costituzione stabilisce che: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'uguaglianza sostanziale contenuta in questo articolo consente di affermare che le differenze di fatto o le posizioni storicamente di svantaggio possono essere rimosse anche con trattamenti di favore che altrimenti sarebbero discriminatori.

Allo stesso modo la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1 del 12 aprile 2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che "le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti degli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro".

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria l'estensione del diritto alle agevolazioni sul trasporto pubblico alle persone sorde ai sensi della legge n. 381/70.

**Relazione tecnico – finanziaria**

La presente proposta di legge vede l'introduzione di nuovi oneri finanziari legati all'inserimento tra le categorie degli aventi diritto alla libera circolazione previste dalla legge regionale n. 35/2015 anche le persone sorde ai sensi della legge n. 381/70 in coerenza con l'obiettivo dell'integrazione tariffaria a tutti i servizi.

In relazione al numero di tessere di libera circolazione tipicamente rinnovate ogni anno (circa 1% della popolazione residente) e all'ordine di grandezza dei ricavi tariffari ferroviari (10 MEuro), l'impatto della maggiore spesa si può stimare in circa 10.000 euro annui.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere A o P	Importo
1	Agevolazioni tariffarie. Maggiori oneri rispetto alla normativa vigente	C	P	€ 10.000,00

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Programma U.20.03 – capitolo U0700110101	- 10.000,00 €		
Programma U.10.02 – capitolo U.0222210701	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito prelevando la somma di euro 10.000 dal capitolo di spesa U0700110101 inerente al Fondo speciale per provvedimenti legislativi che si perfezioneranno a seguito dell'approvazione di nuove leggi recante spese di parte corrente e imputando contestualmente la suddetta somma al capitolo U.0222210701 all'interno del Programma U.10.02 che presenta la necessaria disponibilità.

**Proposta di Modifica Legge Regionale;**  
**Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35**  
**(Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).**

**Art. 1**  
*Agevolazioni tariffarie*

1. All'articolo 7 comma 1 viene aggiunto il seguente punto c) :  
c) persone sorde ai sensi della legge n. 381/70.


**Art. 2**  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000, si provvede con la disponibilità esistente al Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016 – 2018, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul Programma U.10.02 – capitolo U.0222210701 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in 10.000 euro annui, si provvede nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 39 comma 10 del d.lgs 118/2011 con le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 32/2015.

**Art. 3**  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

On. Giuseppe Graziano



**Cost. 27-12-1947**

**Costituzione della Repubblica italiana.**

(...)

**3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale <sup>(2)</sup> e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso <sup>(3)</sup>, di razza, di lingua <sup>(4)</sup>, di religione <sup>(5)</sup>, di opinioni politiche <sup>(6)</sup>, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(...)

**L. 26-5-1970 n. 381****Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1970, n. 156.****1. Assegno mensile di assistenza.**

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000 <sup>(4)</sup>.

Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio <sup>(5)</sup>.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

... <sup>(6)</sup>.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> L'art. 23, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato l'assegno a lire 18.000, dal 1° luglio 1972 e l'art. 9, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, a lire 38.000, dal 1° gennaio 1975.

<sup>(5)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95.

<sup>(6)</sup> Comma abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 23 dicembre 1976, n. 850.

<sup>(7)</sup> Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 e l'art. 4, L. 21 novembre 1988, n. 508.

<sup>(8)</sup> Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

**2. Norme per la concessione.**

La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo del predetto *decreto legislativo luogotenenziale n. 173*, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.



Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione <sup>(9)</sup>.

---

(9) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

---

### 3. Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione.

L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1 è effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti <sup>(10)</sup>.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma <sup>(11)</sup>.

---

(10) Comma così modificato dall'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95.

(11) Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.

---

### 4. Ricorsi - Commissione sanitaria regionale.

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanità e così composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno <sup>(12)</sup>.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

---

(12) Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.

#### **5. Tutela giurisdizionale.**

Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

#### **6. Adempimenti del segretario della commissione sanitaria provinciale.**

Il segretario della commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

#### **7. Decorrenza dell'assegno.**

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla [legge 18 marzo 1968, n. 388](#), è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato, l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

---

(13) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 7, vedi la [L. 13 dicembre 1986, n. 912](#).

(14) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, [L. 8 novembre 2000, n. 328](#), con la decorrenza ivi indicata.

#### **8. Modalità di erogazione dell'assegno.**

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'art. [56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti <sup>(15)</sup>.

---

(15) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

---

### 9. Scadenza delle rate.

L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuare il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa <sup>(16)</sup>.

---

(16) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

### 10. Sordomuti ultrassessantacinquenni.

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni <sup>(17)</sup>.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>.

---

(17) Per l'incremento del requisito anagrafico di cui al presente comma vedi il comma 8 dell'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(18) Vedi, anche, l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 38, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(19) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

---

### 11. Disposizioni transitorie.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla [legge 18 marzo 1968, n. 388](#).

L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.

La prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

## **12. Norme per la revisione.**

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5.

## **13. Finanziamento.**

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'[articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388](#), è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'[articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698](#) <sup>(20)</sup>, e dall'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826](#).

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(20) Recante norme per l'assistenza e la protezione dei sordomuti.

**14. Abrogazione.**

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

**D.Lgs. 23-6-2011 n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.**

(...)

**Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni <sup>(83)</sup>**

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

---

(83) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(...)

**Regione Calabria -Legge regionale 31-12-2015 n. 35 recante: Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.**

*Publicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96*

(...)

**Art. 7 Agevolazioni tariffarie.**

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:

- a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
- b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

3. È fatto salvo:

- a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché da altre norme dello Stato;
- b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;
- c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:

- a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;
- b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;
- c) il 30 per cento negli altri casi.

Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornati in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti <sup>(3)</sup>.

6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:

- a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;
- b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;
- c) minorenni orfani di almeno un genitore <sup>(4)</sup>;
- d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).



(4) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 29*, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(...)

**L.R. 23 dicembre 1998, n. 100 <sup>(1)</sup>.**

**Disciplina tariffaria di trasporto pubblico locale in favore di particolari categorie.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 1998, n. 45.

**Art. 1**

*Titoli di viaggio a tariffa agevolata.*

1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al successivo art. 2 viene rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

- a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della città di residenza;
- b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso effettuato su linee ordinarie extraurbane;
- c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), riferibile alla rete urbana della città di residenza o di destinazione;

2. Alle categorie medesime vengono inoltre rilasciati i seguenti titoli:

- a) biglietto di corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, dà diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
- b) biglietto di corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, dà diritto alla effettuazione del percorso in andata e ritorno.

**Art. 2**

*Soggetti beneficiari.*

1. I titoli di viaggio di cui al precedente art. 1 sono rilasciati:

- a) agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
- b) agli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
- c) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli *artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482*;
- d) alle persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992, n. 104;
- e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle *legge 28 marzo 1968, n. 406*, alla *legge 11 febbraio 1980, n. 18* e alla *legge 21 novembre 1988, n. 508* oppure dell'indennità di frequenza di cui alla *legge 11 ottobre 1990, n. 289*;
- f) ai mutilati e invalidi di guerra;
- g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d'onore al combattente istituito con *legge 16 marzo 1983, n. 75* (Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945), ai decorati al valor militare, ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti <sup>(2)</sup>;
- h) ai cittadini di età superiore ai 65 anni:

1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore all'importo della pensione minima I.N.P.S. maggiorata ai sensi della [legge 15 aprile 1985, n. 140](#) e successive modificazioni.

2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

2. Ai fini della presente legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell'[art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988](#) sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale a 67%.

3. La validità dei titoli di cui all'[art. 1](#) rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa estesa senza sovrapprezzo all'accompagnatore.

(2) Lettera così sostituita dall'[art. 32, L.R. 27 luglio 2007, n. 40](#). Il testo originario era così formulato: «g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto o ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;».

### **Art. 3**

#### *Tariffe.*

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tariffe di vendita all'utenza dei titoli di cui al primo comma dell'[art. 1](#), applicando, in relazione alle condizioni economiche degli aventi diritto, adeguate riduzioni in rapporto ai limiti di reddito previsti per l'erogazione dell'assegno sociale e corrispondenti alla pensione minima I.N.P.S.; stabilisce altresì con propria deliberazione i criteri e le modalità relative al rilascio dei titoli di cui al primo e secondo comma dell'[art. 1](#) ed al rimborso delle relative minori entrate aziendali.

2. Fermo restando il regime tariffario agevolato previsto dalla presente legge, nell'ambito del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'[art. 6 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42](#), possono essere ridefinite le tipologie dei titoli di viaggio previste al precedente [art. 1](#).

3. La Giunta regionale nei limiti di stanziamento annuale di bilancio determina, previa contrattazione con le Aziende di trasporto interessate, le tariffe di vendita dei titoli agevolati anche in correlazione con le discipline tariffarie definite dal programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'[art. 8 della sopracitata L.R.](#)

4. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui alla presente legge a categorie a rischio e a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi soggetti non appartenenti alla Unione Europea secondo i criteri e le modalità previsti dalla presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale.

### **Art. 4**

#### *Criteri per la determinazione del reddito.*

1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'articolo 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#) (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'[articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449](#)), modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#) <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 33, L.R. 27 luglio 2007, n. 40](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Criteri per la determinazione del reddito. 1. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai 65 anni ai sensi dell'[art. 2, lett. h](#), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, deliberate dalla Giunta in favore di tutti gli aventi diritto ai titoli agevolati, ai sensi dell'[art. 3](#):

a) non si computa il reddito derivante dall'unità immobiliare di proprietà sempre che la stessa sia adibita ad abitazione e costituisca l'unica immobiliare posseduta) si considera incrementato del 25% il limite di reddito per coloro che vivono soli o in un nucleo familiare in cui non sono previsti altri redditi.»

#### **Art. 5**

##### *Decorrenza.*

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. della deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 3. È fatta salva la validità dei titoli di viaggio a tariffa agevolata già rilasciati ai sensi dell'*art. 16 della L.R. 18 maggio 1983 n. 33*, come modificato dall'*art. 5, comma 2, della L.R. 23 gennaio 1998 n. 4*, fino alla loro naturale scadenza.

#### **Art. 6**

##### *Abrogazioni.*

1. È abrogato l'*art. 16 della L.R. 18 maggio 1983, n. 33*.

#### **Art. 7**

##### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con le disponibilità di cui al cap. 31110 e per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.